

REGOLAMENTO

Art. 1

I requisiti per l'ammissione dei Soci Ordinari di cui alla lettera a) e b) dell'art. 8 dello Statuto sono regolati dall'art. 5 dello statuto e dall'Art. 18 del Codice Deontologico per la Professione del Socioterapeuta redatto dall'AIST e successivi atti regolamentari.

I requisiti per l'ammissione dei Soci Aggregati di cui alla lettera c) dell'art. 8 dello Statuto sono i seguenti:

- a. essere in possesso di altri diplomi di laurea non rientranti nelle categorie indicate alle lettere a) e b) dell'art. 8 dello Statuto e presentare (sulla base di un esame dei documenti comprovanti gli studi e le attività professionali) condizioni che giustifichino l'aspirazione ad essere accolti come Soci;
- b. aver compiuto il ciclo di formazione previsto dall'Art. 18 del Codice Deontologico per la Professione del Socioterapeuta redatto dall'AIST e successivi atti regolamentari.

Tale ammissione è subordinata ad una valutazione del Segretario Nazionale che può eventualmente richiedere prove di accertamento dei titoli scientifici del candidato, delle attribuzioni professionali connesse al posto occupato e delle mansioni svolte, nonché accertarsi preventivamente su potenziali situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità che potrebbero concretizzarsi in caso di eventuali incarichi associativi; in questo caso il Segretario Nazionale farà una apposita segnalazione in merito al C.D.N., che potrà accettare il nuovo socio con riserva. Nel caso venisse accertata l'esistenza di conflitto di interesse e/o di incompatibilità, il socio non potrà concorrere a nessuna carica associativa.

L'accettazione del nuovo Socio è sottoposta alla delibera del C.D.N. La reinscrizione del socio decaduto è sottoposta a delibera del C. D. N. previo parere della Sezione Regionale di appartenenza.

I requisiti per l'ammissione dei Soci Onorari e dei Soci Collettivi sono quelli espressi nell'Art. 5 dello Statuto dell'Aist e successivi atti regolamentari; in sede di delibera verrà valutata la conformità di ogni singolo candidato ai requisiti richiesti.

Art. 2

Alla domanda di ammissione all'AIST, indirizzata al Presidente e redatta su appositi moduli, va allegata un'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 8 dello Statuto e art.1 del Regolamento. Se entro 20 giorni dalla presentazione della domanda il C.D.N. non esprime parere contrario tramite comunicazione scritta all'interessata, la domanda è da ritenersi accettata, ed entro i 10 giorni successivi il nuovo socio dovrà presentare al Segretario Nazionale ricevuta di pagamento della quota di iscrizione.

Art. 3

Ove all'Ordine del giorno dell'Assemblea degli Aderenti figuri il rinnovo degli organi sociali, su proposta del Presidente, si elegge la Commissione elettorale come previsto dall'art. 5 dello statuto dell'AIST.

Si procede con separate e successive votazioni all'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Alla carica di Consigliere nazionale sono candidati di diritto i Responsabili dei Dipartimenti Regionali; sono altresì liberi di candidarsi i soci delegati dai Dipartimenti Regionali ed i soci anche non delegati, la cui candidatura sia stata presentata da non meno di sette soci delegati non candidati.

Ciascun delegato può sottoscrivere solo una candidatura.

Sia per i candidati di diritto, che per coloro che siano presentati dai delegati, è richiesta la presenza e l'accettazione.

Per l'elezione a membro del C.D.N. possono candidarsi tutti i soci presenti, anche non delegati, presentando entro i termini stabiliti la propria candidatura presso il CDN dello stesso.

Art. 4

Su proposta del Presidente Nazionale eletto, l'Assemblea designa il Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Deontologia, il Comitato Tecnico-Scientifico, il Collegio dei Revisori dei conti e l'Organismo di Certificazione Professionale.

Per questi ultimi due organi ove fra i designati non figuri un esperto con competenze specifiche, il Presidente può avvalersi della consulenza di uno specialista.

Art. 5

In riferimento all'art. 13 dello Statuto il Consiglio direttivo regionale, prima dello svolgimento dell'Assemblea nazionale dei Soci, entro i termini stabiliti del C.D.N., convoca secondo il proprio regolamento un'assemblea regionale, nella quale vengono eletti i delegati all'Assemblea nazionale.

Il numero di delegati da eleggere per l'Assemblea Nazionali dei Soci in ciascuna sezione è calcolato sulla base del totale dei soci che siano in regola con le quote associative nel giorno dell'espletamento dell'assemblea secondo il criterio della proporzionalità dei delegati rispetto al numero dei soci iscritti a livello regionale, demandando al C.D.N. la predisposizione di una nota analitica in merito alla organizzazione e alle procedure elettive.

La votazione avviene su liste che consentono la tutela delle minoranze.

Il Segretario della Sezione redige un elenco con i nominativi di tutti i soci che validamente compongono l'assemblea, annotando i presenti e le deleghe, e lo invia al Segretario nazionale unitamente ai verbali dell'assemblea, ai risultati relativi all'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale, alla relazione e al bilancio annuale approvati.

Ove per grave e giustificato motivo il Presidente ed il Segretario non possano partecipare all'Assemblea Nazionale, ciascuno di essi può essere sostituito da un socio della stessa sezione.

La delega, redatta in forma scritta, deve pervenire alla Commissione elettorale dell'Assemblea nei tempi prestabiliti.

Art. 6

In riferimento all'art. 2 dello Statuto e seguenti, la costituzione della Sezione Regionale è riservata alla iniziativa dei Soci che operano stabilmente in quella circoscrizione regionale. Il Presidente Nazionale, su conforme parere del C.D.N., ha facoltà di promuoverne la costituzione adottando i provvedimenti del caso. Sono organi primari della Sezione: l'Assemblea regionale ed il Responsabile, il quale ha facoltà di nominare, qualora necessario, il Segretario Regionale, il Tesoriere Regionale ed il Consiglio Direttivo Regionale (C.D.R.).

Essi restano in carica per un biennio e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

La composizione del Consiglio direttivo regionale è fissata dal regolamento della Sezione ed è, comunque, di non meno di 5 membri.

Al termine di ciascun anno solare le Sezioni sono tenute a redigere un conto consuntivo secondo le modalità concordate a livello nazionale.

Copia di tale bilancio, unitamente ad una relazione sull'attività svolta, dovrà essere inoltrata al Tesoriere Nazionale 15 giorni prima della data del Congresso dei delegati.

Il mancato inoltro del bilancio può essere sanzionato dal C.D.N. anche con una decurtazione della quota spettante alla Sezione.

Art. 7

L'articolazione territoriale dell'attività della Sezione Regionale deve essere disciplinata da un proprio regolamento approvato dal C.D.N.

Art. 8

Le Sezioni dovranno dare comunicazione al C.D.N., in tempo utile, delle Assemblee convocate per l'elezione dei propri organi; a tali assemblee possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Gli organi direttivi della Sezione possono attribuire ad un Socio residente in quella Regione un mandato di rappresentanza della Sezione presso Enti della stessa Regione, limitato nel tempo e nel contenuto.

Art. 9

I soci possono ricorrere, per motivi inerenti l'inosservanza di norme dello Statuto o del Regolamento interno, al Presidente dell'AIST che investe delle questioni gli organi competenti.

A fronte di gravi irregolarità o deficienze di funzionamento di una Sezione, il Presidente Nazionale, anche su segnalazione dei Soci, è tenuto a riferire al Consiglio Direttivo Nazionale, previa deliberazione di quest'ultimo, e può promuovere accertamenti anche di natura ispettiva.

Nel caso di riscontro positivo alle eventuali contestazioni mosse dai Soci, il Presidente dell'AIST richiama gli organi direttivi della Sezione al rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Rimasto disatteso il richiamo di cui al punto precedente, il Presidente può dichiarare decadute le cariche sociali e nominare un Commissario con l'incarico di provvedere al riordinamento della Sezione ed alla convocazione dell'Assemblea regionale dei Soci per la ricostituzione delle cariche.

La mancata o ritardata designazione dei delegati regionali all'Assemblea Nazionale può comportare l'intervento commissariale volto ad attivare le procedure regolamentari del caso; analogo intervento è previsto in tutti gli altri casi in cui sia venuta la rappresentatività regionale.

Art. 10

Secondo quanto disposto dallo Statuto per favorire la comunicazione e lo scambio di esperienza fra soci interessati a tematiche comuni il C.D.N. può istituire delle sezioni tematiche.

Le sezioni tematiche sono istituite qualora:

ciò sia richiesto da almeno 20 soci;

ciò sia richiesto da almeno 15 soci di tre sezioni regionali diverse;

venga allegato un programma di attività ed il relativo bilancio preventivo, approvati dal C.D.N.;

venga indicato un Referente con le funzioni di coordinamento della sezione tematica.

Le sezioni tematiche possono svolgere attività di studio, ricerca, formazione e dibattito sul tema per il quale sono state costituite, informandone preventivamente il C.D.N., reperendo autonomamente i fondi necessari, garantendo l'organizzazione necessaria alla propria attività. Annualmente le sezioni tematiche sono tenute a presentare al C.D.N. il nuovo programma di attività, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, ed i relativi bilanci preventivo e consuntivo.

Le sezioni tematiche non possono, salvo casi specifici deliberati dal C.D.N., rappresentare l'AIST presso Enti pubblici e privati, locali, nazionali o internazionali, anche sulle questioni di loro interesse prevalente.

Il C.D.N. non risponde delle obbligazioni assunte dai soci partecipanti alle sezioni tematiche

Il Referente della sezione tematica viene designato dai convenuti nel corso della prima riunione della Sezione tematica, che formula il programma e lo inoltra al C.D.N.

La Sezione tematica può designare, in qualunque momento, un nuovo Referente.

L'adesione dei soci alle Sezioni tematiche avviene su semplice domanda al Referente e si intende immediatamente accettata.

Ogni spesa delle sezione tematica è a carico dei partecipanti alla sua attività.

Il CDN si riserva di accorpate sezioni tematiche affini o di sciogliere per motivi di opportunità sezioni tematiche già costituite.

Art. 11

Il Consiglio di deontologia dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta, è composto da tre membri titolari, più tre supplenti, designati dal C.D.N.

La carica di membro del Consiglio di Deontologia è ricoperta dai soci che abbiano dimostrato una indubbia competenza professionale e idonee qualità morali ed è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'AIST.

Il Consiglio elegge al suo interno un presidente che ha il compito di convocarlo ogniqualvolta sia opportuno o necessario per fatti che riguardano le proprie competenze e comunque almeno due volte all'anno.

Il Consiglio di Deontologia provvede al controllo generale sul rispetto dei requisiti statuari, del Codice Deontologico dell'AIST e sulle norme etiche che regolano l'esercizio professionale; su tali aspetti esso presenta una relazione annuale al Congresso dei Delegati.

Art.12

L'AIST si dota di un comitato tecnico-scientifico che ha il compito di supportare le valutazioni della Commissione per la certificazione professionale composto da eminenti personalità con documentata cultura e capacità nell'ambito delle specifiche professioni sociologiche, socio-sanitarie e non. Le nomine vengono effettuate dal consiglio direttivo su proposta dell'Assemblea degli Aderenti e resta in carico 5 anni. Nel caso di rinunce di uno o più componenti, prima della fine del mandato, si scorrerà una graduatoria precedentemente elaborata sulla base delle indicazioni regionali. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce all'occorrenza su convocazione del Presidente eletto al suo interno, e non meno di una volta all'anno, e lavorerà in stretta collaborazione con la commissione per la certificazione professionale

COMMISSIONE PER LA CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 13

La Commissione per la certificazione professionale (C.C.P.) dura in carica tre anni e può essere rieletta una sola volta; è composta da cinque membri di particolare competenza ed esperienza in campo professionale e scientifico, designati dal CDN tra i soci iscritti al Repertorio e possono essere scelti anche tra persone di alto profilo professionale non appartenenti all'AIST.

La Commissione elegge al suo interno un presidente che ha il compito di convocarla ogniqualvolta sia opportuno o necessario per le attività che la riguardano.

La Commissione per la certificazione professionale agisce secondo quanto indicato nel Regolamento sulla certificazione professionale

In particolare ad essa spetta stabilire i criteri per la valutazione della competenza e della formazione professionale; esaminare e decidere sulle richieste di iscrizione al Repertorio dei socioterapeuti professionali certificati; provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento di tale Repertorio; verificare periodicamente il possesso dei requisiti necessari; ove lo ritenga utile e necessario la Commissione può emanare indirizzi ed indicazioni relative alle modalità di iscrizione al Repertorio dei socioterapeuti professionali certificati; può, su richiesta, fungere da organo tecnico di valutazione delle modalità di esercizio dell'attività professionale anche accertando la rispondenza di tale attività e delle relative prestazioni agli standard ed ai criteri di qualità: ove nell'ambito di tale competenza si configurino aspetti di deontologia professionale, la Commissione provvederà a coinvolgere il Consiglio di deontologia congiuntamente al quale, se del caso, assumerà le decisioni necessarie.

Su tutti gli aspetti di propria competenza la Commissione presenta una relazione annuale al Congresso dei Delegati.

Art. 14

In relazione al punto 13 dell'art.4 dello Statuto, l'AIST sia in proprio che in partenariato con altri enti, si propone di svolgere attività di formazione continua in Sanità per tutte le figure professionali afferenti all'area sanitaria (così come previsto dal D.L. 229 del 19/6/99, modificativo ed integrativo del D.L. 502/92, agli art. 16/bis, 16/ter, 16/quater, 16/quinqes, 16/sexties) ed in particolare per quelle figure professionali le cui competenze di formazione rientrano nell'ambito di processi di integrazione socio-sanitaria territorio/ospedale al fine di favorire migliori livelli di qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari alla popolazione con aumento della qualità del livello di vita degli utenti fruitori dei servizi offerti (disciplinato da apposito regolamento).

Il Segretario Nazionale

Maurizio Covarelli Federici

Il Presidente

Leonardo Benvenuti